

Programma sicurezza 2016-Domande frequenti

I^A Area: interventi volti a rimborsare le persone fisiche per l'acquisto, installazione ed attivazione di sistemi di sicurezza presso la casa di abitazione.

	QUESITO	RISPOSTA
1	Quali sono le spese ammesse a contributo? Se i lavori sono stati eseguiti, ad esempio, nel dicembre 2016 ma le spese sono state pagate nel gennaio 2017 si può ammettere la spesa a contributo?	Sono ammesse a contributo le spese per l'acquisto, installazione e attivazione di sistemi antifurto, antirapina, antintrusione, di sistemi di videosorveglianza, porte e persiane blindate, grate e inferriate, <u>sostenute, ossia pagate, dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017.</u> (vedi paragrafo 2.1.a) e 2.2.c) della I ^a Area) Pertanto, qualora dalla documentazione allegata alla richiesta, emerga che il pagamento è stato effettuato entro questo arco di tempo, indipendentemente dal momento in cui è stato eseguito il lavoro e dal momento in cui è stata emessa la fattura dalla ditta, la spesa è ammissibile a contributo anche se il lavoro è stato eseguito in altro periodo oppure, ad esempio, la fattura relativa ad una spesa che risulti pagata entro tale periodo (ad esempio con bonifico) sia emessa in un momento successivo.
2	Quali sono le spese escluse dal contributo?	Sono escluse dal contributo solo le spese relative agli impianti di videocitofonia. Inoltre non possono essere ammesse le spese che, purché rientranti nelle tipologie ammesse, (vedi risposta al quesito 1) siano state eseguite sulle parti comuni degli edifici in condominio. (Vedi paragrafo 2.1 della I ^a Area)
3	Entro quale termine il privato può presentare domanda di finanziamento?	Il privato può <u>presentare la domanda di finanziamento al Comune di residenza, dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017.</u> (vedi paragrafo 2.4 della I ^a Area). Pertanto, scaduto il termine per effettuare il pagamento (31 maggio 2017) il privato ha altri 30 giorni di tempo per presentare domanda.
4	Il locatario oppure il titolare di altro diritto personale di godimento (es. comodatario) o di altro diritto reale (es. usufruttuario, titolare di diritto di abitazione) possono presentare domanda di contributo?	No. La domanda può essere presentata soltanto dal proprietario dell'immobile sul quale realizzare l'intervento. La proprietà può essere parziale nel senso che è ammissibile a contributo la domanda presentata dal proprietario di un appartamento in condominio così come la domanda di chi è proprietario pro quota di un immobile. (vedi paragrafo 2.1.b) e 2.3.b) della I ^a Area). Non sono invece legittimati a presentare domanda i titolari di diritti personali di godimento (locatari, comodatari) né di diritti reali (usufruttuari, utenti) ancorché autorizzati dal proprietario.

5	Le imprese, associazioni, enti morali possono presentare domanda di contributo?	No. Il Programma prevede che la domanda può essere presentata soltanto dalle persone fisiche.(vedi paragrafo 2.3 della I ^a Area). Resta escluso, quindi, che possano presentare domanda le persone giuridiche come imprese, associazioni etc..
6	Quali sono i requisiti che devono essere posseduti dalla persona fisica per presentare domanda?	La persona fisica richiedente deve essere residente in Regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi, essere proprietario in tutto o in parte dell'immobile sul quale realizzare l'intervento e avere un ISEE, in corso di validità al momento della presentazione della domanda e riferito al suo nucleo familiare, non superiore a € 35.000,00. Inoltre il proprietario richiedente deve essere residente con il suo nucleo familiare nell'immobile sul quale effettuare l'intervento (vedi paragrafo 2.3 e 2.1.b) della I ^a Area). Resta escluso quindi che un soggetto, ancorché proprietario, faccia domanda di contributo per realizzare l'intervento in un immobile che non sia adibito a residenza del suo nucleo familiare.
7	Con quale criterio devono essere concessi i contributi ai privati?	In base alla graduatoria formata sulla base dell'ISEE in ordine crescente (dal più basso al più alto) fino ad esaurimento delle risorse disponibili (vedi paragrafo 2.5 b) della I ^a Area).
8	Come deve essere formata la graduatoria nel caso che beneficiaria dei finanziamenti sia stata una forma collaborativa o una Unione?	Nel caso in cui beneficiaria dei finanziamenti sia stata una Unione o una forma collaborativa per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale, la graduatoria deve essere formata sempre e solo sulla base dell'ISEE e deve essere unica per tutti i Comuni che fanno parte dell'Unione o della forma collaborativa esistente al momento della presentazione della domanda. Resta quindi escluso che si possa operare una distribuzione del finanziamento concesso tra i Comuni che ne fanno parte in modo proporzionale alla popolazione. (vedi paragrafo 2.5 b) della I ^a Area).
9	Quali sono i limiti del rimborso ai privati?	Il contributo massimo erogabile è pari al 50% della spesa ammessa a contributo: la spesa massima ammessa a contributo è pari a € 3.000,00 iva inclusa, mentre non sono finanziabili interventi per spese inferiori a € 1000,00 iva inclusa.(vedi paragrafo 2.2. a) e b) della I ^a Area). <u>Ciò significa che al privato può essere riconosciuta al massimo un contributo che va da un minimo di € 500,00 (50% della spesa minima ammissibile pari a € 1.000,00) ad un massimo di € 1.500,00 (50% della spesa massima ammissibile pari a € 3.000,00).</u> Il privato può anche aver speso una cifra superiore a € 3.000,00, ma il contributo massimo erogabile non potrà comunque superare € 1.500,00.
10	Il contributo concesso al privato esclude o no la possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali per il medesimo intervento?	La materia fiscale non rientra tra le competenze della Regione che su tali aspetti non può quindi disporre né in senso positivo né negativo. Per tale motivo, il Programma si limita a prevedere che il contributo concesso non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese (vedi paragrafo 2.2.d della I ^a Area). Un tanto, quindi, non esclude che si possa beneficiare delle detrazioni fiscali per lo stesso intervento, qualora ammissibili ed entro i limiti stabiliti dalle leggi in vigore.

		Quesiti in materia vanno rivolti all'Agenzia delle entrate.
11	Tra gli interventi finanziabili si possono comprendere i cancelli? E i portoni dei garage?	L'individuazione degli interventi finanziabili deve farsi tenendo conto della necessità che gli stessi soddisfino entrambe le seguenti condizioni, ossia siano rivolti a garantire la sicurezza della casa di abitazione e siano ricompresi nelle categorie indicate dal Programma stesso che indica come ammissibili i sistemi antifurto, antirapina o antintrusione, i sistemi di videosorveglianza, le porte e le persiane blindate, le grate e inferriate. Ai sensi di quanto previsto dal Programma, quindi non si ritengono finanziabili i cancelli di recinzione posti a delimitazione degli accessi alla proprietà. Diversamente i portoni dei garage, che costituiscano una pertinenza della casa di abitazione e abbiano le caratteristiche previste dal Programma (blindatura) possono ritenersi finanziabili
12	Può essere richiesto il contributo per le spese relative ad interventi ammessi dal Programma quando per il pagamento il richiedente si è avvalso di un soggetto terzo (es. società finanziatrice?).	Dal combinato disposto delle disposizioni contenute nella 1ª Area del Programma (in particolare paragrafo 2, paragrafo 2 punti 2.1.b e 2.2.c) emerge chiaramente che la spesa sostenuta dal 1 gennaio al 31 maggio 2017 deve fare capo alla persona fisica che richiede il contributo posto che, nel caso in cui venisse riconosciuto un beneficio economico ad un soggetto che non ha effettivamente sostenuto la spesa, potrebbe derivarne a quest'ultimo un indebito arricchimento. Nel caso in cui, pertanto, la spesa sia stata sostenuta non dal soggetto che ha fatto domanda di contributo, bensì da un terzo (es. una finanziaria) si ritiene che possa essere ammessa a contributo solamente la spesa effettivamente sostenuta dalla persona fisica, ossia l'importo corrispondente alle rate da questa versate al soggetto che ha effettivamente sostenuto l'intera spesa, nel periodo di tempo di ammissibilità del pagamento previsto dal bando (1 gennaio – 31 maggio 2017). Tuttavia, l'importo della spesa sostenuta dalla persona fisica nell'arco di tempo preso in considerazione dal bando deve essere conforme a quanto previsto dal paragrafo 2.2..a della 1ª Area, ove si stabilisce che non sono finanziabili interventi per spese inferiori a € 1.000.000,00 IVA inclusa..
13	E' ricevibile la domanda presentata dal soggetto privato unitamente alla DSU (dichiarazione sostitutiva unica) o è necessario che la domanda sia accompagnata dall'ISEE vero e proprio ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 2.3 della II Sezione del Programma?	La domanda presentata unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (c.d. DSU, prevista dall'art. 10 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159-Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) è ricevibile ai fini dell'inserimento nella graduatoria. La previsione contenuta nel paragrafo 2.3 della II Sezione del Programma 2016, che prevede tra i requisiti di ammissione al contributo l'avere un ISEE, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, riferito al nucleo familiare del richiedente, non superiore € a 35.000,00 va letta nel senso di favorire l'accertamento di tale requisito al fine di predisporre il riparto delle risorse sulla base della graduatoria formata. Pertanto, alla luce delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento, che stabiliscono tempi celeri per l'ottenimento dell'ISEE a seguito della presentazione della suddetta DSU (che contiene gli elementi oggetto di autocertificazione utili al calcolo del suddetto ISEE), qualora tali tempistiche siano ritenute compatibili, come pare, con

	<p>lo svolgimento dell'istruttoria suddetta da parte dell'ente ricevente la domanda, non paiono sussistere preclusioni alla presentazione della sola DSU da parte del richiedente. Ai sensi di quanto disposto infatti dal DPCM 159/2013, l'attestazione ISEE deve essere resa disponibile entro 10 giorni dalla presentazione della suddetta DSU; tale attestazione ISEE peraltro, può essere acquisita direttamente dall'ente che deve erogare il beneficio interrogando l'apposito sistema informativo o in caso di impedimento, richiedendola al dichiarante.</p> <p>Peraltro, a fronte di una specifica disposizione normativa, che ha il chiaro intento di agevolare il più possibile i soggetti richiedenti, contenuta nel predetto DPCM e che consente, in caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, la presentazione della richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, non pare opportuno interpretare le previsioni del Programma in senso restrittivo rispetto alla norma medesima vanificando peraltro lo scopo a cui la concessione dei contributi tende.</p> <p>Tenuto conto, inoltre, che la DSU presentata ai fini del calcolo dell'ISEE, ha validità dal momento della presentazione della stessa al 15 gennaio dell'anno successivo, la previsione sopra riportata e contenuta nel paragrafo 2.3. del Programma pare essere rispettata nella sostanza anche nel caso la domanda sia presentata con le modalità sopra viste..</p>
--	---